

CITTA' DI NIZZA MONFERRATO

(Provincia di ASTI)

Repertorio n.

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): n. 91532225BE

L'anno **duemilaventidue**, il giorno *** del mese di *****, nella residenza comunale, sono comparsi:

- 1) *****, nato a ***** il *****, Codice Fiscale ***** domiciliato per la sua carica presso il Comune di Nizza Monferrato, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto del Comune di Nizza Monferrato, codice fiscale n. 00173660051, in qualità di ***** , in esecuzione del provvedimento ***** , che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche **“Ente Appaltante o Stazione Appaltante”**;
- 2) Il Sig. ***** nato a ***** il ***** Codice Fiscale ***** e residente a ***** (***) , in Via/Piazza***** n. *** che interviene nel presente atto in qualità di Procuratore Speciale della Ditta ***** . avente sede legale a ***** in Via/piazza ***** n.*** partita I.V.A/ codice fiscale. n.***** , iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ***** al numero ***** , che nel prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche **“Appaltatore”**.

PREMESSO

Che con determinazione n. *** del **/**/**** del Responsabile del II Settore Comunale è stata indetta la procedura di affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e con valutazione in base a criteri meramente qualitativi.

Che con verbale in data **/**/**** si è provveduto ad aggiudicare la gara in via provvisoria alla Ditta ***** avente sede legale a ***** in Via ***** n.*** , per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa avendo totalizzato ***** punti(*** punti per l'offerta tecnica e *** punti per l'offerta economica)

Che ai sensi del “Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023” approvato con D.G. 34 del 29/03/2021, è fatto divieto, per l'appaltatore, durante l'esecuzione del contratto e per il triennio

successivo, intrattenere rapporti di servizio o fornitura, professionali in genere con gli amministratori e i responsabili di posizione organizzativa ed i loro famigliari stretti (coniuge o conviventi).

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Il *****, in qualità di ***** del Comune di Nizza Monferrato nel cui nome, conto e interesse dichiara di operare ed agire, demanda ed affida alla ditta ***** avente sede legale a *****(***) in Via/piazza ***** n.*** partita I.V.A. / C.F.n.***** che, a mezzo del suo qui presente Procuratore Speciale firmatario accetta, l'esecuzione del **SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI NIZZA MONFERRATO.**

ARTICOLO 2

Il servizio in concessione viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle determinazioni del capo del II° settore n. *** del **/**/****, *** del **/**/**** e n. *** del **/**/****, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3

L'appaltatore, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere il servizio alle condizioni del capitolato, del bando di gara e dell'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta; non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente;

- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi.
- Assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- A tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.

Il Comune di Nizza Monferrato si impegna a:

- Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Nizza Monferrato con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;

ARTICOLO 4

La durata del presente contratto è stabilita in anni tre, dal 01 giugno 2022 al 31 maggio 2027;

L'importo contrattuale stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs 50/2016 è di Euro 28.288,16

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del broker (clausola di brokeraggio).

I compensi del broker, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

ARTICOLO 5

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune al Broker, il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Nizza Monferrato, i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 20 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Nizza Monferrato. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Nizza Monferrato le Polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

ARTICOLO 6

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri necessari per l'esecuzione del servizio de quo nessuno escluso.

Il presente atto non può essere ceduto, a pena di nullità, anche in caso di cessione di ramo d'azienda.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa per i lavoratori dipendenti.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il proprio settore di attività;

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, dell'importo di Euro ***** (euro *****/**), mediante Atto di fidejussione rilasciato da ***** n. ***** in data ***** - Detta garanzia cessa di avere effetto solo alla data di scadenza del servizio.

ARTICOLO 7

L'Ente appaltante ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, in relazione all'esecuzione del presente servizio ed imputabili a inadempimento totale o parziale agli obblighi di cui al capitolato d'onori, negligenze, imperizie, violazione di norme di legge o amministrative.

Fermo restando il diritto al risarcimento di cui sopra, in caso di inadempimento totale o parziale agli obblighi di cui sopra, l'Ente appaltante può formalizzare delle contestazioni di addebito a carico del Broker aggiudicatario.

La comminazione di almeno tre contestazioni di addebito, nel corso del servizio, a carico del Broker, attribuisce la facoltà al Comune di risolvere anticipatamente il contratto per inadempienza contrattuale, senza che il contraente possa rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, la dichiarazione del Comune di avvalersi di tale facoltà equivale a clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 codice civile.

La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall'Ente.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere mediante disdetta a mezzo di raccomandata A/R. Il recesso avrà effetto dopo 90gg. dalla data di ricezione da parte del Broker della predetta raccomandata.

ARTICOLO 8

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto, s'impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, derivanti dalla vigente normativa ed in particolare dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, con la stessa sottoscrizione, l'appaltatore dichiara di ricevere il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.G.C. n. 150 in data 11/12/2013, impegnandosi ad eseguire il presente contratto nel pieno ed assoluto rispetto delle norme in esso contenute, prendendo atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice

medesimo, l'accertamento di grave violazione alle norme previste nel medesimo, comporterà la risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 9

Tutte le spese della presente scrittura, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Alessandria.

È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 10

L'Ente Appaltante, ai sensi del regolamento UE 679/2016, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nonché del D.Lgs. N. 101/2018 e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 11

Il presente contratto s'intende gravato da clausola risolutiva espressa, in caso di mancato adempimento da parte del concessionario degli obblighi previsti dai precedenti articoli ed in particolare nel caso in cui il concessionario esegua transazioni senza avvalersi di Istituti Bancari e/o della Società Poste Italiane spa.

Ai sensi e per gli effetti degli art.li 1341 e 1342 del Codice Civile, i contraenti approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sopra riportati.

Redatto in formato elettronico, letto, confermato e sottoscritto.

L'ENTE APPALTANTE

(firma apposta digitalmente)

L'APPALTATORE

(firma apposta digitalmente)